

Studio Legale
Avv. Maria Morena Suarìa
Piazza Europa 7
71010 San Paolo di Civitate (Fg)
Cell.: 328/1653164 - Fax.: 0662298608
E-mail: studiolegalesuarìa@yahoo.it
P.iva 03354490710 - c.f.: SRUMMR75R70F205X

Ufficio Legale A.N.P.A.N.A.

A tutti gli enti pubblici
A tutti i soci

Oggetto: **Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Matera
Espulsione Pellecchia - A.N.P.A.N.A.**

PREMESSO CHE

- a seguito di denuncia sottoscritta dal Sig. Pellecchia in data 04.12.2015 la Procura della Repubblica di Matera iscriveva nel registro degli indagati due soci A.N.P.A.N.A.;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Matera aveva modo di svolgere indagini penali, ritenendo la notizia di reato infondata e per tale motivo chiedeva al Giudice delle Indagini Preliminari l'archiviazione del procedimento;
- Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale Penale di Matera in accoglimento dell'istanza della Procura, emetteva decreto di archiviazione

CONSIDERATO CHE

- nel motivare la richiesta di archiviazione della denuncia presentata dal PELLECCCHIA, la Procura della Repubblica, dopo aver svolto indagini preliminari, testualmente scriveva: "Contrariamente a quanto asserito dal denunciante, alla data del 25 novembre del 2015, il predetto non poteva più qualificarsi "Presidente Nazionale pro tempore dell'A.N.P.A.N.A. in quanto essendo già stato espulso dall'A.N.P.A.N.A. era stato nella predetta funzione sostituito da Lorenzo Girardi" (foglio 3 PROCURA DELLA REPUBBLICA primo capoverso);
- La Procura affermava inoltre che: **"In data 6.11.2015, il Consiglio Direttivo Nazionale in carica, munito di tutti i legittimi poteri di rappresentanza e gestione dell'A.N.P.A.N.A., deliberava all'unanimità, l'immediata espulsione del PELLECCCHIA per grave violazione dello statuto e del regolamento statutario, nella specie identificata nell'aver indetto, con ogni mezzo di comunicazione, una convocazione per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo Nazionale pur essendone uno già in carica"**(foglio 2 PROCURA DELLA REPUBBLICA ultimo capoverso);

Tanto premesso e considerato, si chiede a tutti gli indirizzi in oggetto, conformemente alle indicazioni della Procura della Repubblica, dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo A.N.P.A.N.A., della Presidenza A.N.P.A.N.A. nella persona di Lorenzo Girardi, dell'Ufficio Legale, di non dar seguito alcuno alle disposizioni del Sig. Pellecchia poiché soggetto espulso.

Distinti saluti

Termoli, 21 maggio 2016

Avv. Maria Morena Suarìa





Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Matera

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt.408 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Matera

Il Pubblico Ministero dott. :
Repubblica presso il Tribunale di Matera,

Sost. Procuratore della

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:

- 1)
- 2) **D'ADAMO Vincenzo, nato a Policoro il 13.07.19' ivi residente alla via**

procedimento iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 c.p.p., ex artt. 110 e 314 c.p., in data 04.12.2015;

RILEVA QUANTO SEGUE

- Il presente procedimento ha avuto origine a seguito della denuncia-querela sporta in data 23 novembre del 2015 da **PELLECCHIA**, nella qualità di Presidente Nazionale *pro tempore* dell'A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) nei confronti di **D'Adamo Vincenzo**, rispettivamente responsabile della sezione territoriale di Matera dell'ANPANA e ispettore regionale della Basilicata. Esponeva in denuncia - querela il **PELLECCHIA** che, nonostante nella Intranet A.N.P.A.N.A. della sezione territoriale di Matera risultassero inseriti n. 65 soci, solo per 43 di essi era stato effettuato il pagamento associativo per l'anno 2015 conformemente allo statuto A.N.P.A.N.A., che prevede che, per essere socio,



occorre iscriversi ad una sezione territoriale, previo pagamento di euro 15,00 di cui la quota parte di euro 5,00 deve essere versata alla sede nazionale.

Ebbene, a dire del PELLECCCHIA, la sezione territoriale di Matera aveva effettuato all'A.N.P.A.N.A. Nazionale un solo pagamento parziale inviato il 26 febbraio del 2015 per i predetti 43 soci e che, nonostante sollecitato dallo stesso più volte a completare il pagamento per i restanti soci, a tanto non era stato provveduto.

Concludeva in denuncia il PELLECCCHIA che, non avendo per l'anno 2015, la sezione territoriale di Matera dell'A.N.P.A.N.A., ultimato, con ulteriore bonifico all'ANPANA Nazionale, il tesseramento dei restanti 22 soci, doveva presumersi che del quantitativo di denaro, da trasmettere in sede nazionale per i suddetti restanti 22 soci, si fossero appropriati il D'ADAMO nelle qualità già indicate.

Tale versione dei fatti, che portava questo Pubblico Ministero ad iscrivere nel registro degli indagati il il D'ADAMO il reato di peculato non ha rinvenuto un riscontro concreto nelle risultanze delle indagini svolte che hanno, al contrario, consentito di smentire l'assunto del denunciante.

In primo luogo, dalle indagini svolte, è emerso che alla data dell'inoltro in Procura della denuncia del PELLECCCHIA e cioè alla data del 25 novembre del 2015 erano occorsi fatti rilevanti dal punto di vista associativo che vanno previamente ricordati.

In data 25 agosto del 2015 il PELLECCCHIA aveva rassegnato, con atto unilaterale, le sue dimissioni dalla Presidenza dell'A.N.P.A.N.A., dichiarandole, in data 26.08.2015, irrevocabili.

A seguito dello sgomento che tale sua decisione aveva comportato a livello associativo, essendo peraltro state dopo di lui rassegnate le dimissioni anche dai consiglieri nazionali Di Fiore e Levato, in un primo momento, il PELLECCCHIA aveva indetto una riunione nella data del 19 settembre del 2015 per chiarire le ragioni della sua scelta di abbandonare l'attività di gestione apicale associativa. Del tutto inaspettatamente, però, soltanto due giorni prima la predetta data, e cioè il 17.09.2015, aveva annullato la suddetta riunione.

Nonostante il disposto annullamento, la riunione del 19 settembre del 2015 si era poi però tenuta per decisione dei consiglieri in carica, che avevano: 1) preso atto delle dimissioni del PELLECCCHIA assunte unilateralmente; 2) preso atto dell'assenza di previsioni statutarie che consentivano di revocare le proprie dimissioni; 3) nominato Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale nonché legale rappresentante *pro tempore* Lorenzo Girardi (già consigliere nazionale), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 dello statuto e 3 del regolamento di attuazione A.N.P.A.N.A.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di attuazione, dopo l'avvenuta nomina del presidente del C.D.N., nella persona di Lorenzo Girardi, veniva, altresì, convocata l'assemblea nazionale dei soci al fine di procedere al voto democratico di ratifica avvenuto in prima convocazione il 31 ottobre del 2015 e, in seconda convocazione, il 01.11.2015.

L'assemblea dei soci decideva altresì di procedere, a norma dello Statuto, con l'autorizzare l'emissione di provvedimenti disciplinari nei confronti del PELLECCCHIA.

In data 06.11.2015, il Consiglio Direttivo Nazionale in carica, munito di tutti i legittimi poteri di rappresentanza e gestione dell'A.N.P.A.N.A., deliberava,



all'unanimità, l'immediata espulsione del PELLECCCHIA per grave violazione dello statuto e del regolamento statutario, nella specie identificata nell'aver indetto, con ogni mezzo di comunicazione, una convocazione per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo Nazionale pur essendone uno già in carica.

Tale *excursus* degli eventi associativi occorsi prima della data della denuncia del PELLECCCHIA assume, in questa sede, notevole rilievo, atteso che consente di affermare che, contrariamente, a quanto asserito dal denunciante, alla data del 25 novembre del 2015, il predetto non poteva più qualificarsi "Presidente Nazionale *pro tempore* dell'A.N.P.A.N.A., in quanto, essendo già stato espulso dall'A.N.P.A.N.A., era stato, nella predetta funzione, sostituito da Lorenzo Girardi già dal 19 settembre del 2015.

Il predetto dato non è di poco conto, non soltanto perché consente di collocare nella esatta dimensione l'esposto del PELLECCCHIA che, alla data della denuncia - querela, si trovava a vivere un momento non certo facile dal punto di vista dei rapporti con i soci dell' A.N.P.A.N.A., ma anche per un' ulteriore rilievo.

Ed invero, non ricoprendo già dal 19 settembre più la veste di legale rappresentante *pro tempore* dell' A.N.P.A.N.A., di certo non poteva avere seguito le ultime vicende relative alla sua gestione amministrativa, ed, in particolare quelle relative al versamento delle quote dei soci a livello nazionale al fine del loro tesseramento.

Secondo infatti, quanto dal PELLECCCHIA esposto nella denuncia-querela del 23.11.2015 soltanto un bonifico relativo al versamento delle quote nazionali era stato effettuato e cioè quello del 26 febbraio del 2015 relativo a 43 soci.

Dalla documentazione acquisita, è emerso invece che, dopo il 26 febbraio del 2015, esattamente in data 08.10.2015 e in data 19.11.2015, la sezione territoriale di Matera aveva completato l'invio in sede centrale delle quote nazionali anche per i rimanenti soci.

Tanto oltre che essere stato dichiarato in sede di sommarie informazioni dal (cfr. sit dell'08.02.2016) è, agli atti comprovato, dal "dettaglio versamenti relativi alle quote tessere e vari relativo all'anno 2015" (cfr. allegati n. 6, 7 e 8 della nota Div. P.A.S.I. Cat. 16° dell'11.02.2016).

Dal predetto dettaglio si evince, infatti, che oltre al bonifico per euro 193,50 del 26.02.2015 relativo al tesseramento di 43 soci (menzionato dal PELLECCCHIA in denuncia) sono stati, poco tempo dopo, emessi gli ulteriori bonifici, in assenza dei ripetuti solleciti manzionati in denuncia.

In particolare, in data 08.10.2015, è stato effettuato dalla sezione territoriale di Matera un bonifico per euro 116,50, comprensivo oltre che del versamento in sede nazionale della quota di euro 5,00 per altri 19 soci (euro 95,00) anche del conguaglio del tesseramento effettuato con il bonifico precedente del 26.02.2015 (nella misura di 0,50 centesimi per ciascuno dei 43 soci).

Di seguito, poi, in data 19.11.2015, il tesseramento a livello nazionale è stato completato dalla sezione territoriale di Matera per gli ultimi 4 soci (cfr. bonifico nella indicata data per euro 20,00).

La predetta documentazione consente di affermare che, alla data della denuncia, la sezione territoriale di Matera dell' A.N.P.A.N.A., nella persona del presidente *pro tempore* avesse versato, in sede nazionale, la dovuta quota di euro 5,00 per il tesseramento di tutti i soci per l'anno 2015 (66 in tutto, non già 65 come riferito in denuncia dal PELLECCCHIA) ivi compresi lo stesso



(socio n. 39 dell'elenco di cui all'allegato 7) e lo stesso D'ADAMO Vincenzo (socio n. 1 dell'elenco di cui all'allegato 7).

Tanto dimostra *per tabulas* che alcuna condotta appropriativa successiva alla disponibilità del denaro versato dai soci, a livello territoriale, sia stata posta in essere dal relativamente al tesseramento per l'anno 2015 e conseguentemente, che nessuna omissione di vigilanza sul punto sia stata posta in essere dal D'ADAMO Vincenzo.

Tanto peraltro è stato documentalmente provato anche dalla documentazione acquisita relativamente alla gestione per gli anni precedenti al 2015 e cioè relativamente al 2013 e al 2014.

Ed invero, nell'anno 2013, il versamento della quota nazionale (euro 4,50 per socio) per tutti i 74 soci è stato effettuato con bonifico del 14 ottobre del 2013 per il complessivo importo di euro 1.709,70; nell'anno 2014, il versamento della quota nazionale (euro 4,50 per socio) per tutti i 94 soci è stato effettuato con un primo bonifico dell' 08 ottobre del 2014 per il complessivo importo di euro 316,10 e con un secondo bonifico del 19 dicembre del 2014 per il rimanente importo di euro 161,06.

Tanto basta per escludere nella specie la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie ex art. 314 cod. pen..

Ed invero, posto che neppure il PELLECCIA, in denuncia, ha menzionato un esatto termine di scadenza da rispettare in sede periferica per l'inoltro in sede centrale delle relative quote, nella specie, neppure può ritenersi che via sia stato un ritardo nell'inoltro della quota in sede centrale, di per sé sufficiente per ritenere integrato il delitto alla scadenza dello stesso, essendo il peculato un delitto istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente si appropria coscientemente del denaro o della cosa mobile della pubblica amministrazione di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, o dà ad essi una diversa destinazione (sul punto cfr. Cass. pen., sez. VI, 31.03.2003, n. 15108).

Escludendosi la configurabilità di una concreta condotta appropriativa delle quote relative al tesseramento dei soci in sede nazionale versate per gli anni 2013, 2014 e 2015 sempre prima della fine dello stesso anno, deve concludersi per l'infondatezza della *notitia criminis*, non apparendo, gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari, allo stato idonei a sostenere l'accusa in giudizio di peculato nei confronti del D'ADAMO.

Visti gli artt. 408, 411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89;

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.



Matera, 21.03.2016

UFFICIO G.I.P.

PERVENUTE - PROCURAZIONE

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

22 MAR 2016



RG NR
RG GIP

3577/15

757/16

TRIBUNALE DI MATERA - UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il giudice, letti gli atti del presente procedimento penale e ritenuto, secondo le condivise argomentazioni del P.M., immuni di vizi logici e giuridici e fondate sulle indagini preliminari esperite, che non sussistono i presupposti di cui all'art. 409 c. 2 cpp, in quanto:

- non si ravvisano fattispecie di rilevanza penale;
- il fatto non sussiste;
- l'indagato non lo ha commesso;
- il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- ricorre l'ipotesi di cui all'art. 649 c.p.;
- vi è difetto di querela;
- la querela non è stata tempestivamente proposta;
- il/i reato/i è/sono estinto/i per prescrizione;
- il/i reato/i è/sono estinto/i per intervenuta remissione di querela ritualmente accettata;
- il/i reato/i è/sono estinto/i per morte dell'indagato;
- il/i reato/i è/sono estinto/i per intervenuta concessione in sanatoria;
- il/i reato/i è/sono estinto/i per intervenuta amnistia;
- l'indagato non è punibile ai sensi dell'art. 24 D. Lgv. 758/94 (normativa infortuni lavoro)
 - per pagamento nei termini della sanzione amministrativa;
 - perché il ritardo nel pagamento della sanz. amm. è esiguo e quindi incolpevole;
- l'indagato non è punibile ai sensi dell'art. 2 D. Lgv. 463/83 (omesso pag. contributi INPS)
 - per pagamento nei termini della sanzione amministrativa;
 - perché il ritardo nel pagamento della sanz. amm. è esiguo e quindi incolpevole;
- il reato è estinto per intervenuta oblazione;
- il fatto è già oggetto di altro procedimento;
- il fatto descritto non costituisce reato;

gli elementi raccolti non sono idonei per sostenere l'accusa in giudizio ex art. 125 disp. att. c.p.p.,
in quanto il fatto non sussiste e non è previsto dalla legge come reato e non sussistono i presupposti di cui all'art. 409 c. 2 cpp.
questo fatto è già oggetto di altro procedimento
venute alla p.m. nazionale A.M.P.A.N.A.

visti gli artt. 409 c. 1 e 411 cpp, dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M. Autorizza, ex art. 116 cpp il rilascio di copia degli atti per gli usi consentiti all'indagato, ai difensori ed alla persona offesa.

- Dispone
- la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto _____;
 - la confisca e
 - la distruzione di quanto in sequestro,
 - l'acquisizione al fascicolo di quanto in sequestro,
 - la concessione in uso di quanto in sequestro alla PG, ove utilizzabile per fini istituzionali, ovvero la devoluzione in beneficenza di quanto in sequestro, ove utilizzabile, ad una associazione senza fini di lucro, da individuare a cura della PG (che distruggerà quanto non utilizzabile e redigerà verbale delle operazioni compiute),

- Manda alla Cancelleria
- per la trasmissione degli atti al Prefetto per le proprie determinazioni (a meno che il verbale di sequestro amministrativo a questa autorità sia già stato trasmesso dalla PG);
 - per la trasmissione degli atti alla PA (_____) per la ripetizione dell'indebito e/o la sanzione amministrativa;
 - per la notifica alla persona indagata che nel corso delle indagini è stata sottoposta a custodia cautelare.

Matera, 18-5-16 Il giudice (_____)
Depositato in cancelleria il _____ cancelliere (_____)

Il Cancelliere F/A
Dott. _____